

Istituto per l'edilizia sociale
della Provincia autonoma di Bolzano



Regolamento delle affittanze

**... per un
buon vicinato**



Allegato al Bollettino Ipes
Nr. 24, dicembre 2000

Cari inquilini,

il rispetto reciproco così come il civile comportamento sono in assoluto fondamentali già nell'ambito di ogni singola famiglia. Per vivere tutti in armonia ci si deve attenere a certe regole comportamentali. Pertanto, più numerosa è la comunità, maggior importanza bisogna attribuire alle regole. La buona convivenza, fonte di un buon vicinato fatto di comprensione e rispetto reciproco, ha quindi come premessa l'osservanza del Regolamento delle affittanze da parte di tutte le famiglie che abitano nel medesimo edificio e nello stesso quartiere. Per alleggerire la lettura del Regolamento delle affittan-

ze, approvato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto con delibera n. 211 del 29 agosto 2000, invitiamo l'inquilino a soffermarsi sul testo illustrato il cui fine è quello di compendiare, articolo per articolo, le norme amministrative di maggior rilievo citate nel regolamento. È ovvio che ogni legge o norma in esso prevista deve essere assolutamente osservata sia dal locatario che dalle persone conviventi. Il linguaggio usato nell'introduzione è semplice al pari delle vignette che lo



accompagnano ed inoltre il lettore può visualizzare con estrema facilità la norma o l'articolo che maggiormente lo interessa.

Egli, quindi, potrà approfondire le proprie cognizioni in proposito passando a leggere il testo per intero riportato nel regolamento.

Altro fine è quello di rendere ancor più comprensibili e chiari sia i diritti che i doveri di chi abita in un alloggio dell'Istituto. Diritti e doveri che rispecchiano le comuni regole di buona educazione e convivenza.

La Presidente

R. Franzelin
Rosa Franzelin



All'interno



Quali sono le disposizioni generali previste?

Articolo 1 Disposizioni generali


Oltre alle norme di comportamento previste dal presente regolamento delle affittanze, per gli inquilini valgono le norme del codice civile, le norme di sicurezza dei vigili del fuoco, le norme igienico-sanitarie e di nettezza urbana, le norme sul contenimento energetico e quelle del regolamento di polizia urbana.

... quali in particolare?

Articolo 2 Disposizioni particolari

In particolare viene chiesto agli inquilini di:

- ✓ convivere civilmente nel rispetto reciproco;
- ✓ avere cura del proprio alloggio e rispetto delle aree verdi;
- ✓ consentire al personale incaricato dall'Istituto (che deve esibire l'apposita tessera di riconoscimento) di accedere all'alloggio per verificare il suo stato di conservazione e consentire altresì di far eseguire i lavori necessari all'interno dell'alloggio;
- ✓ in caso di assenza prolungata avvisare l'Istituto e indicare la persona presso la quale sono reperibili le chiavi dell'alloggio per eventuali interventi d'urgenza;
- ✓ comunicare in tempo utile le variazioni nella composizione della famiglia;



- √ chiudere a chiave accuratamente tutti gli accessi all'edificio e alle parti comuni;
- √ favorire i giochi dei bambini durante l'orario e negli spazi appositamente previsti;
- √ avere riguardo degli altri inquilini, in particolare nelle ore di riposo: tra le ore 22 e le ore 8 e tra le ore 12.30 e le ore 15;
- √ segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali danneggiamenti al proprio alloggio o delle parti comuni.



Raccomandazioni per un buon vicinato

Articolo 3 Raccomandazioni generali


- √ Tenga moderato il volume della radio e della TV e usi gli strumenti musicali in maniera tale da non disturbare i vicini di casa.
- √ Utilizzi gli spazi ricreativi per far giocare i Suoi bambini.
- √ Eviti di scuotere tappeti o altro dai balconi e dalle finestre.
- √ Tenga nell'abitazione e nelle sue pertinenze materiali combustibili nella sola quantità strettamente necessaria.
- √ Ponga attenzione a non far cadere oggetti nel WC, nei bagni e nei lavandini che possono ostruire le condutture; lo stesso dicasi per finestre o poggioni.
- √ Eviti di stendere la biancheria alle finestre o ad un'altezza superiore al parapetto dei balconi. Non è consentito il montaggio di stenditoi esterni a finestre, balconi o facciate.





✓ I locali comuni sono a disposizione di tutti gli inquilini per il solo uso a cui essi sono stati destinati. Non possono quindi essere utilizzati ad uso esclusivo e personale oppure come deposito di materiali ingombranti.

✓ Le piante o i vasi di fiori abbelliscono l'edificio; devono però essere ancorati in modo da non pregiudicare l'incolumità degli altri inquilini. Idonei sottovasi servono ad impedire che l'acqua goccioli di sotto evitando così noie con i passanti.



✓ Le disposizioni sanitarie pubbliche non consentono di dare cibo a colombi e altri animali entro i balconi e nelle aree di pertinenza degli edifici.

✓ Per non pregiudicare il decoro architettonico dell'edificio non è consentito di ancorare antenne su balconi, muri o facciate degli edifici.

✓ L'accesso all'edificio non deve essere ostruito: per la sosta delle auto e motociclette sono destinati appositi spazi nelle parti comuni.



✓ Gli inquilini amanti degli animali possono tenere all'interno del loro alloggio animali domestici; devono tuttavia avere cura a che essi non disturbino il vicinato o sporchino l'edificio, il cortile e le zone verdi. Nel rispetto delle ordinanze comunali gli animali devono essere tenuti al guinzaglio. Non è consentito tuttavia tenere animali esotici o comunque specie la cui detenzione è vietata dalle vigenti disposizioni in materia.

✓ I lavori di modifica dell'abitazione richiedono la preventiva autorizzazione dell'Istituto. La domanda di autorizzazione per l'installazione di antenne deve essere corredata dei prescritti nullaosta rilasciati dalle autorità competenti.

✓ Cancelli, accessi di uso comune e passi carrai devono, per motivi di sicurezza, restare chiusi.



Chi si fa carico dei danni alle parti comuni?



Articolo 4 Danneggiamento delle parti comuni

Dei danni arrecati ai locali, agli spazi ed alle attrezzature di uso comune, dei quali non si riesca a identificare l'autore, vengono chiamati a risponderne solidalmente tutti gli inquilini.

A chi compete la pulizia degli spazi comuni?

Articolo 5 Pulizia degli spazi comuni

La pulizia degli spazi comuni deve essere effettuata a turno dagli inquilini o persone da essi incaricate. Gli inquilini del piano rialzato provvedono alla pulizia delle rampe di accesso dal portone al loro pianerottolo ed alle



cantine. Il turno delle pulizie deve essere rispettato anche in caso di assenza, malattia, ferie ecc. In caso contrario l'Istituto affiderà la pulizia ad una ditta specializzata, di sua fiducia, con susseguente addebito delle spese ai singoli inquilini. Lo stesso criterio sarà adottato anche per lo sgombero della neve.





Come ci si regola con l'ascensore?


Articolo 6
Ascensori



L'uso dell'ascensore è riservato agli inquilini. I minori di 12 anni possono usare l'ascensore soltanto se accompagnati. L'uso dell'ascensore è vietato per il trasporto di merci, mobili o altri oggetti pesanti. L'Istituto non risponde per eventuali danni che possono derivare da un uso irregolare o non corretto.

... e con i garages e le cantine?

Articolo 7
Destinazione e utilizzo dei garages



Le autorimesse sono destinate per posteggiarvi auto, ciclomotori o biciclette; non possono essere utilizzate come depositi, magazzini, dormitori, laboratori o per esercitarvi attività di qualsiasi genere. Le aperture di aerazione, così come i grigliati, devono restare libere e non possono essere ostruite o chiuse con alcun tipo di materiale.

Nelle autorimesse anche di uso collettivo è vietato parcheggiare autovetture alimentate a GPL.

Neppure le cantine possono essere adibite a laboratori o officine.

Dove parcheggio la mia auto?



Articolo 8 Parcheggi

Le aree di pertinenza dell'edificio destinate a parcheggio sono riservate all'uso esclusivo degli inquilini proprietari di autovetture e titolari di patente di guida valida. Se ad un inquilino è stata assegnata un'autorimessa o un posto macchina, egli non può parcheggiare la propria autovettura in altri spazi comuni, a meno che vi siano posti macchina in sovrannumero rispetto agli inquilini aventi diritto.

Qual'è l'utilizzo riservato al parcheggio?

Articolo 9 Modalità d'uso del parcheggio

Il parcheggio è consentito solamente per veicoli adibiti ad esclusivo trasporto di persone, pertanto veicoli fuori uso, furgoni, autocarri, caravan, roulotte, carrelli tenda e rimorchi non possono sostare all'interno dei cortili condominiali.

Qualora gli spazi comuni destinati a parcheggio venissero utilizzati quale luogo di deposito di auto, moto e biciclette in stato di abbandono e qualora la necessità lo richieda, l'Istituto provvederà, previa diffida scritta, alla loro rimozione forzata con addebito delle relative spese ai proprietari di esse e con declino da ogni responsabilità per eventuali danni.





Dove lavo la mia macchina?

Articolo 10
Lavaggio auto

Il lavaggio delle auto e delle moto deve avvenire negli appositi luoghi attrezzati e a ciò destinati, e non all'interno dei cortili condominiali.

Contatti tra Istituto e inquilini

Articolo 11
Rapporti tra Istituto e inquilini


L'Istituto si riserva la facoltà di nominare una persona di sua fiducia (fiduciario) per ogni unità immobiliare, la quale provvederà a mantenere i necessari contatti con l'Istituto. I costi del fiduciario saranno ad esclusivo carico dell'Istituto.

Per discutere questioni inerenti il condominio, l'Istituto ha la facoltà di convocare riunioni. Le decisioni prese dalla maggioranza degli inquilini sono vincolanti per tutti gli inquilini dell'immobile interessato e quindi anche per gli assenti, dissenzienti e astenuti, salva la facoltà dell'Istituto di annullarle per motivate ragioni.



... ancora qualcosa d'importante

Articolo 12 Disposizioni finali



In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, l'Istituto si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie, da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 300.000 a coloro che violino le norme regolamentari.

In caso di ripetute trasgressioni alle norme regolamentari e previa diffida scritta a mezzo lettera raccomandata, l'Istituto è autorizzato ad agire legalmente contro le persone responsabili, a sciogliere la convenzione di locazione



L'Istituto non s'intromette nelle controversie tra inquilini. Per vertenze di qualsiasi genere che sorgessero tra di loro, gli stessi dovranno fare ricorso all'Autorità Giudiziarica o all'Autorità di Polizia per la tutela dei rispettivi diritti ed interessi.



REGOLAMENTO DELLE AFFITTANZE

1. Disposizioni generali

I locatori – i familiari e tutte le persone conviventi, oltre all'osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione di locazione, devono attenersi alle norme del codice civile, agli usi civici in vigore nella Provincia di Bolzano, alle norme di sicurezza previste dall'ispettorato Antincendi e dall'I.S.P.E.S.L., alle norme igienico-sanitarie e di nettezza urbana emanate dal Comune e dall'A.S.L., al regolamento di polizia urbana, alle norme sul contenimento energetico, nonché a quelle previste dal presente regolamento per le affittanze.

2. I locatori sono tenuti a:

- a) garantire la civile convivenza e la tranquillità reciproca;
- b) avere la massima cura dell'abitazione, delle sue pertinenze, di tutti i locali, spazi e servizi di uso comune, nonché il massimo rispetto delle zone verdi, dell'impianto di giardinaggio e dell'ambiente in genere;
- c) consentire al personale incaricato dall'Istituto di visitare l'immobile nonché l'alloggio ceduto in affitto con annessi e connessi, allo scopo di verificarne lo stato di conservazione e l'uso corretto. Qualora inoltre si presentasse la necessità per l'IPES di far eseguire costruzioni o di far effettuare riparazioni o migliorie nell'alloggio e all'immobile, tanto internamente quanto esternamente, l'inquilino dovrà consentire l'accesso nel suo alloggio al personale incaricato senza potersi opporre, né pretendere compenso alcuno o avanzare pretese;
- d) dare preventiva notizia all'Istituto in caso di assenza prolungata (comunicando il motivo e il tempo dell'assenza) ed indicare la persona, presso la quale sono reperibili le chiavi dell'alloggio per eventuali interventi d'urgenza; si richiama la disposizione di cui all'art. 11 lett. A) comma 2 della convenzione di locazione in ordine all'assenza quale causa di risoluzione della convenzione;
- e) comunicare tempestivamente all'Istituto la variazione numerica dei componenti la propria famiglia;
- f) utilizzare in modo corretto tutti i sistemi di chiusura dell'accesso agli edifici e alle parti comuni;

- g) favorire le attività ricreative dei bambini negli spazi appositamente previsti e rispettare gli orari indicati negli appositi cartelli per i campi gioco;
- h) avere il massimo rispetto nelle ore di riposo tra le ore 22.00 e le ore 8.00 e le ore 12.30 e le ore 15.00
- i) segnalare tempestivamente, all'Istituto qualsiasi guasto o danno che si verificasse nell'abitazione o nelle parti comuni dell'edificio;

3. Generali raccomandazioni agli inquilini:

- a) Nell'uso di apparecchi radio e TV fare in modo che questi non vengano tenuti ad alto volume, sì da non arrecare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura; nell'uso di strumenti musicali (p. es. pianoforte, batteria ecc.) fare attenzione che vengano osservate le disposizioni della vigente legislazione provinciale in materia di esercitazioni musicali in edifici adibiti ad abitazione;
- b) Adoperarsi affinché l'esercizio delle attività ludiche dei bambini con i propri giochi si svolgano negli spazi a ciò destinati, allorché esistenti, al di fuori degli orari di riposo sopraindicati;
- c) Adoperarsi al fine di non arrecare disagio o danni agli inquilini dei piani inferiori e ai passanti scuotendo tappeti o altro dai balconi e dalle finestre;
- d) tenere nell'abitazione o sue pertinenze materiali combustibili solamente nella quantità strettamente necessaria per gli usi domestici;
- e) non sovraccaricare le strutture degli alloggi; prestare attenzione a non far cadere nei vasi gabinetti, nei bagni e lavandini oggetti che possono ostruire le condutture; così come gettare oggetti dalle finestre o dai poggiali;
- f) adoperarsi affinché alle finestre, o oltre l'altezza del parapetto dei balconi, non siano visibili biancheria, indumenti o altri oggetti; ragioni di decoro architettonico non consentono il montaggio di stenditoi fuori dalle finestre, dai balconi e sulle facciate;
- g) spazi e locali comuni possono essere utilizzati da tutti purché ciò non avvenga ad uso esclusivo oppure diverso dalla sua destinazione originaria o per depositarvi materiali ingombranti;

- h) è consentito collocare piante o vasi di fiori sui davanzali o balconi, se si rispettano le disposizioni dei regolamenti comunali, e se le piante e i vasi sono ancorati e muniti di opportuni ripari atti ad impedire lo stillicidio e qualsiasi danno o pericolo agli altri inquilini;
- i) disposizioni sanitarie pubbliche impongono di non dare cibo nei balconi e nelle aree di pertinenza degli edifici a colombe e altri animali;
- j) l'osservanza del decoro architettonico degli edifici non consente l'ancoraggio di antenne di qualsiasi tipo o genere (tra cui antenne paraboliche) su balconi - muri o facciate degli edifici;
- k) la sosta di autoveicoli nelle parti comuni è consentito qualora avvenga all'interno degli spazi a ciò destinati, non è consentito invece posteggiare motoveicoli negli spazi direttamente antistanti il portone d'ingresso degli edifici;
- l) è consentito tenere animali domestici all'interno degli appartamenti o altri locali, qualora non siano di danno, molestia o disturbo per il vicinato; nel rispetto, inoltre, delle ordinanze comunali gli animali devono essere tenuti al guinzaglio quando si trovano nelle parti comuni ed i proprietari devono avere cura che non sporchino l'edificio, nel cortile e nelle zone verdi. Non è consentito tuttavia tenere animali esotici o comunque specie la cui detenzione è vietata dalle vigenti disposizioni in materia;
- m) qualunque opera di miglioria e/o di modifica sia all'interno che all'esterno dell'abitazione richiede, per potersi eseguire, la preventiva autorizzazione dell'Istituto; in caso di installazione di antenne radiotelevisive e ricetrasmittenti, le domande di autorizzazione dovranno essere corredate dei prescritti nullaosta rilasciati dalle Autorità competenti; in caso di esecuzione di lavori e/o installazioni non autorizzate, l'Istituto potrà richiedere l'immediato ripristino delle opere, rispettivamente la rimozione dei manufatti installati, con spese a carico dell'inquilino;
- n) cancelli, accessi di uso comune e passi carrai devono, per motivi di sicurezza, restare chiusi.

4. Danneggiamenti delle parti comuni

Dei danni arrecati ai locali, spazi ed attrezzature di uso comune, dei quali non si riesca a identificare l'autore, vengono chiamati a risponderne solidalmente tutti gli inquilini.

5. Pulizia spazi comuni

La pulizia degli spazi comuni (portoni, pianerottolo d'entrata, scale, sottoscale, corridoi, cantine, finestre del vano scala, cabina dell'ascensore e relativa porta di piano, ecc.) deve essere effettuata a turno dagli inquilini o da persone da loro incaricate, i quali devono accordarsi, a maggioranza, sulle modalità per l'esecuzione di tale servizio. L'inquilino di turno dovrà pulire le rampe di scale che scendono dal proprio pianerottolo a quello del piano sottostante. Agli inquilini del piano rialzato spetta in misura proporzionale la pulizia delle rampe di accesso dal portone al loro pianerottolo ed alle cantine.

Il turno delle pulizie deve essere rispettato anche in caso di assenza, malattia, ferie ecc. In caso contrario, l'Istituto affiderà la pulizia a ditta specializzata, di sua fiducia, con addebito delle spese ai singoli inquilini. In caso di non accordo sul criterio di esecuzione delle pulizie sarà facoltà dell'Istituto Amministratore di provvedere attraverso una Ditta di Pulizia di propria fiducia. Lo stesso criterio sarà seguito anche per lo sgombero della neve.

In caso di lavori di ristrutturazione nell'alloggio, di traslochi, di eventi imprevisti, la pulizia deve essere effettuata immediatamente dal soggetto interessato e al di fuori del turno di pulizia.

6. Ascensori

L'uso dell'ascensore è riservato agli inquilini e l'Istituto non è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da irregolari o imperfette manovre.

L'uso dell'ascensore è vietato ai minori di 12 anni, non accompagnati, e per il trasporto di merci, mobili, e altro. Esso deve essere usato sempre con correttezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle istruzioni affisse presso ogni impianto.

7. Destinazione e utilizzo dei garages e delle cantine

Agli inquilini non è consentito ingombrare le autorimesse con materiali di qualsiasi tipo che non siano auto, moto, ciclomotori o biciclette, oppure trasformare le autorimesse stesse in depositi, magazzini, dormitori, laboratori e farne uso per esercitarvi attività di qualsiasi genere, nonché ostruire o chiudere con qualsiasi materiale le aperture di aerazione ed i grigliati. L'accertata violazione di tale disposizione, oltre a far incorrere nelle sanzioni amministrative previste, può comportare anche l'immediata risoluzione ope legis del contratto di locazione del garage.

Nelle autorimesse anche di uso collettivo è vietata la allocazione di autovetture alimentate a GPL

Le cantine non possono al pari dei garages essere destinate a laboratori, officine, pena le conseguenze di cui sopra.

8. Parcheggi

Le aree di proprietà dell'Istituto destinate a parcheggio, sono riservate all'uso esclusivo degli inquilini dell'Istituto, proprietari di autovetture e titolari di patente di guida valida. Il parcheggio di autovetture è consentito unicamente negli spazi a ciò destinati. È in ogni caso vietato ingombrare, anche per breve tempo, gli accessi, le corsie d'emergenza ed i corridoi delle autorimesse.

Ciascun inquilino può parcheggiare una sola autovettura purché sia di proprietà del titolare o di uno dei familiari conviventi, a meno che non abbia avuto in assegnazione una seconda autorimessa o un secondo posto macchina. Se un inquilino ha avuto assegnata una autorimessa o in via amministrativa un posto macchina, non può parcheggiare la propria autovettura in altri spazi comuni, a meno che non vi siano spazi destinati al parcheggio in numero ed estensione eccedenti rispetto agli inquilini con autorimessa o posto macchina.

Se i parcheggi disponibili sono in numero inferiore alle richieste, essi saranno assegnati con i seguenti criteri:

- Precedenza a soggetti portatori di handicap costretti a muoversi in sedia a rotelle o con simili ausili;
- Sorteggio con il sistema turnario, o con altri criteri che l'assemblea riterrà di adottare, per i posti macchina restanti.

L'inquilino che resta privo di autovettura, di patente di guida valida o nell'eventualità che cambi indirizzo perde il diritto al parcheggio.

Per gli accessi muniti di sbarramento, ogni inquilino ha diritto a tante chiavi quanti sono i posti macchina e/o le autorimesse assegnategli.

9. Modalità d'uso del parcheggio

Il parcheggio è consentito solamente per veicoli adibiti ad esclusivo trasporto di persone, pertanto veicoli fuori uso, furgoni, autocarri, caravan, roulotte, carrelli tenda e rimorchi di qualunque tipo e dimensioni non possono sostare all'interno dei cortili condominiali.

Gli spazi comuni destinati a parcheggio non possono essere utilizzati quale luogo di deposito di auto, moto, motorini, biciclette in evidente stato di abbandono. In caso contrario e qualora la necessità lo richieda (ad es. in caso di abbandono dell'autovettura, in caso di sfratto, in caso di reiterato parcheggio abusivo ecc...) l'Istituto provvederà, previa diffida scritta, alla loro rimozione forzata con addebito delle relative spese ai proprietari di esse e con declino da ogni responsabilità per eventuali danni.

10. Lavaggio auto

Il lavaggio delle auto – moto deve avvenire negli appositi luoghi attrezzati e a ciò destinati, e non all'interno dei cortili condominiali.

11. Rapporti tra Istituto e inquilini

L'Istituto si riserva la facoltà di nominare una persona di sua fiducia (fiduciario) per ogni unità immobiliare, la quale provvederà a mantenere i necessari contatti con l'Istituto.

I costi di tale figura di fiduciario saranno ad esclusivo carico dell'Istituto. L'Istituto si riserva inoltre la facoltà di convocare riunioni o assemblee e di partecipare a quelle convocate dai fiduciari, i quali pertanto dovranno darne tempestivo avviso all'Istituto.

Le decisioni prese dalla maggioranza degli inquilini sono obbligatorie per tutti gli inquilini dell'immobile interessato e quindi anche per gli assenti, dissenzienti e astenuti, salva la facoltà dell'Istituto di annullarle per motivate ragioni.

I fiduciari di comprensorio potranno assumere compiti quali: la tenuta delle assemblee degli inquilini nei casi in cui non sia all'ordine del giorno la discussione del bilancio; la vigilanza sull'osservanza del regolamento; il controllo in collaborazione con l'Istituto degli interventi manutentivi.

12. Disposizioni finali

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie, da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 300.000 a coloro che violino le norme regolamentari. Tali importi possono essere aggiornati dall'Istituto.

In caso di ripetute trasgressioni alle norme regolamentari e previa diffida scritta a mezzo lettera raccomandata, l'Istituto è autorizzato ad agire legalmente contro i soggetti responsabili per la risoluzione della convenzione di locazione con addebito agli stessi delle spese.

Il presente Regolamento forma parte integrante della convenzione di locazione, sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi precedente Regolamento ed impegna sia gli inquilini che l'Istituto al pieno rispetto delle norme in esso contenute. Resta comunque salva la facoltà dell'Istituto di modificare a suo insindacabile giudizio in tutto o in parte il presente Regolamento.

Vertenze tra gli inquilini:

L'Istituto resta estraneo ai rapporti personali tra gli inquilini. Per vertenze di qualsiasi genere che sorgessero tra di loro, gli stessi dovranno fare ricorso all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Polizia per la tutela dei rispettivi diritti ed interessi.



In caso di dubbio interpretativo sull'applicazione delle norme contenute nel regolamento delle affittanze non vale il testo conciso ed illustrato bensì il testo ufficiale così come approvato dal Consiglio d'amministrazione con delibera n. 211 del 29 agosto 2000.